

La dichiarazione di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 136 cost. e art. 30 l.n. 87/1953, produce effetti caducatori della norma non solo per il giudizio in cui è sorta la questione incidentale decisa dalla corte costituzionale, ma in tutti i rapporti anche pregressi alla pubblicazione della sentenza della Corte, salvo che si tratti di rapporti ormai esauriti per i quali è intervenuto giudicato ovvero definiti con atti amministrativi divenuti inoppugnabili. Per quanto attiene all'efficacia nel tempo di tali decisioni, la disapplicazione della legge dichiarata incostituzionale può avvenire, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte, in tutti i casi in cui, se la questione non fosse stata decisa, il giudice potrebbe sollevarla e quindi anche nell'ambito di giudizi aventi riferimento a fatti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza; tale effetti si determinano nei confronti dei rapporti ancora pendenti cioè di tutti i rapporti (anteriori e successivi alla sentenza) in relazione ai quali le disposizioni o le norme dichiarate incostituzionali risultino comunque applicabili, con esclusione dei rapporti esauriti cioè quegli effetti che la norma ha irrevocabilmente prodotto non solo in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato o dalla prescrizione e decadenza, ma anche a seguito dell'esaurimento del rapporto, che si verifica a causa di atti amministrativi che abbiano esaurito i loro effetti o di atti negoziali ed altri atti e fatti che siano rilevanti sul piano sostanziale e processuale, nonostante l'inefficacia della norma. Nel caso in cui un contratto di appalto di servizi sia stato eseguito, il relativo pagamento matura come effetto obbligatorio già realizzato, pertanto la stazione appaltante non può invocare il mancato pagamento per sostenere la disapplicazione o la caducazione del regime contrattuale di cui si è avvalsa e che, come tale, è consumato e realizzato quanto ad effetti giuridici.